

**Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Brouwerij Van Honsbrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)**

(Causa T-375/12) <sup>(1)</sup>

**«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo KASTEEL — Marchio nazionale denominativo anteriore CASTEL BEER — Impedimento relativo alla registrazione — Uso serio del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»**

(2015/C 016/52)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Brouwerij Van Honsbrouck (Ingelmuuster, Belgio) (rappresentante: P. Maeyaert, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: R. Dequiré-Portier, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 giugno 2012 (procedimento R 652/2011-2), relativa a un'opposizione tra la Beverage Trademark Co. Ltd BTM e la Brouwerij Van Honsbrouck.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Brouwerij Van Honsbrouck supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Beverage Trademark Co. Ltd BTM.

<sup>(1)</sup> GU C 343 del 10.11.2012.

**Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Alfatar Benelux/Consiglio**

(Causa T-394/12) <sup>(1)</sup>

**«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio — Rigetto dell'offerta di un concorrente e affidamento dell'appalto a un altro offerente — Decisione presa in seguito all'annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore — Domanda di risarcimento danni»**

(2015/C 016/53)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Alfatar Benelux SA (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: N. Keramidias e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Vitsentzos, E. Chatziioakeimidou e M. Robert, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Consiglio, del 13 giugno 2012, di rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente, nell'ambito della gara d'appalto con procedura ristretta UCA 218/07, per l'assistenza tecnica, help desk e gli interventi in loco per il computer, gli stampanti e le periferiche del segretariato generale del Consiglio, e di affidamento dell'appalto a un altro offerente, e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'affidamento dell'appalto a un altro offerente.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Alfastar Benelux SA è condannata alle spese.*

---

(<sup>1</sup>) GU C 331 del 27.10.2012.

---

**Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 — Royalton Overseas/UAMI — S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)**

(Causa T-556/12) (<sup>1</sup>)

**«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo KAISERHOFF — Marchio nazionale denominativo anteriore KAISERHOFF — Sospensione della procedura amministrativa — Regole 20 e 50 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2015/C 016/54)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Royalton Overseas Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: C. Năstase, avvocato)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** S.C. Romarose Invest Srl (Bucarest, Romania) (rappresentanti: R.-G. Dragomir e G.-L. Ilie, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Romarose Invest Srl e la Royalton Overseas Ltd.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Romarose Invest Srl e la Royalton Overseas Ltd è annullata.*
- 2) *L'UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell'UAMI.*